

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO NONO
Dei fatti illeciti

Art. 2054.

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e` obbligato a risarcire il danno prodotto a persona o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e` responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e` avvenuta contro la sua volonta`.

4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

N. Redaz. - Con sentenza 29.12.72, n. 205, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 2 nella parte in cui esclude che la presunzione di equal concorso dei conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, operi anche se uno dei veicoli non abbia subito danni.